



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 13-03 / cifra 4.2

Tema: Requisiti tecnici di protezione antincendio di tende da sole negli edifici alti

Data: 08.07.2008

No. 13-009i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Ai sensi della direttiva AICAA "Utilizzo di materiali da costruzione combustibili, cifra 4.2", lo strato esterno, quello di isolamento termico / strato intermedio e gli elementi traslucidi degli edifici alti devono essere realizzati con materiali non combustibili!

Anche le tende da sole (pieghevoli e a decorso verticale) devono essere realizzate in materiale non combustibile?

Risposta:

Il materiale di dispositivi di oscuramento (p.e. tende lamellari) all'esterno delle facciate degli edifici alti non deve essere combustibile.

Per i tessuti di tende da sole pieghevoli per il balcone è sufficiente materiale con indice di combustibilità 5.2 (dimostrazione ai sensi della SN 198 898, EMPA di San Gallo).

Per la formazione di compartimenti tagliafuoco nei piani hanno validità anche le disposizioni della cifra 3.9.1 punto 1 e 2 della direttiva antincendio 15-03 "Distanze di sicurezza – compartimenti tagliafuoco".

I dispositivi di oscuramento all'interno degli edifici non devono essere facilmente combustibili.